

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LE MARCHE - SEDE DI ANCONA

§§§§§§§§§§

RICORSO ELETTORALE

EX ART. 129 C.P.A.

Ricorrono i sig.ri Giulio Angelo BISCHI, nato a Visso il 18.10.42, res.te in Ussita (MC) (BSCGNG42R18Mo78D), delegato di lista; e Giovanni Marronaro, nato il 9.5.64 a Roma ed ivi res.te (MRRGNN64Eo9H501V), candidato Sindaco in lista pretermessa “USSITA 2026 *Insieme per la Ricostruzione e il Futuro*”, rappresentati e difesi all’Avv. Jacopo Severo Bartolomei (BRTJPS64Do2H501I - jacoposfrabart@pcert.postecert.it - [0735.632241](tel:0735.632241)) nonché elettivamente domiciliati sia presso suo recapito digitale, che - per quanto occorrer possa - nello Studio Legale dell’ Avv. Maurizio Discepolo del Foro di Ancona (maurizio,discepolo@pec.ordineavvocatiancona.it), giusta procura speciale allegata in calce (All. A);

CONTRO la Sottocommissione Elettorale Circondariale istituita presso Municipio di San Severino Marche (MC), in persona del Presidente p.t. dr.ssa Maria G. Minicucci, nel domicilio digitale dichiarato (demografici.comune.sanseverinomarche@emarche.it)

NONCHE’ del Ministero Affari Interni-PREFETTURA-UTG di Macerata (protocollo.prefmc@pec.interno.it) , sia in proprio, che presso

la legale domiciliataria Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona (ads.an@mailcert.avvocaturastato.it);

E NEI CONFRONTI, SI OPUS SIT, DEL POTENZIALE CONTROINTERESSATO sig.ra Silvia Bernardini, nata in Camerino in addì 24/06/1968 e res.te in Via Flaminia Ternania 210, NARNI (TR). (BRNSLV68H64B474F), in doppia qualità di candidata Sindaca per lista “Progetto Ussita” (IV Mandato non consecutivo, nonché attuale Stim.mo Sindaco uscente, domiciliato per la carica ricoperta presso Municipio di Ussita (MC) (Pec. ussita@pec.comune.ussita.mc.it) .

Per l’annullamento ed integrale riforma della Decisione di ricusazione lista in data 25.4.26, adottata nel Verbale n. 135 dalla Sottocommissione Elettorale Circondariale, sita presso il Municipio di 62027 San Severino Marche (MC) h. 16, comunicata al delegato sig. Bischi a mani in data 26.4.26 h. 10,20 - con cui è stata disposta l’esclusione della lista di candidati per l’elezione comunale, contraddistinta dal contrassegno “USSITA 2026 – Insieme per la Ricostruzione e il Futuro”, con ogni atto antecedente e susseguente, comunque presupposto e connesso, col provvedimento principale in questione, e con richiesta di adozione del conseguenziale provvedimento sostitutivo di riammissione Lista dei candidati e Sindaco alla consultazione elettorale amministrativa indetta con DM 25.2.26.

FATTO

Gli odierni ricorrenti, nelle rispettive qualifiche di delegato e candidato Sindaco Lista “*USSITA 2026 – Insieme per la Ricostruzione e il Futuro*”, hanno depositato nel competente ufficio comunale la lista e il materiale necessari per prossima consultazione 24-25 maggio '26, in Comune di popolazione inferiore a soglia di 15.000 abitanti, scevro dal turno di ballottaggio, chiamato ad eleggere complessivamente n. 12 consiglieri.

Detta lista racchiude i soggetti candidati consiglieri, con relativo contrassegno, nell'ambito del range consentito (min. 7 candidati - max 10) ex art. 71, comma terzoBis, Testo Unico EE. LL., emanato col D. L.vo n.267/2000 s.m.i, nel rispetto della rappresentanza di entrambi i sessi (cd. quote rose; per compilazione lista; poi nella giunta art. 1 co. 137 legge Delrio n.56/2014 per i comuni sopra 3000 ab.).

Il contrassegno descritto come “*Un cerchio al cui interno è rappresentato il Monte Bove con la scritta USSITA 2026 INSIEME PER LA RICOSTRUZIONE E IL FUTURO*” risulta depositato in formato cartaceo, in triplice esemplare conforme.

La Sottocommissione elettorale circondariale territorialmente competente, visionati i documenti prodotti, ha disposto la **ricusazione della lista dei candidati**, contrassegnata dal simbolo sopra specificato, in base a duplice convergente rilievo d'inammissibilità: pretesa tardività insanabile e incompletezza pregiudizievole della documentazione prescritta, all'atto dell'avvenuta presentazione.

Il provvedimento ricusatorio – a firma Pres.te dr.ssa M. Giulia MINICUCCI e segretario dr. Giovanni A. Luigi GIULIANI, e dei tre

commissari membri dell'organo collegiale impermanente – previa estrazione di copia conforme, risulta notificato a mani, tramite agente del Corpo di Polizia Locale-Consorzio Marche Luana Angelini, addì 26.4.26 (domenica) h. 10.20 al delegato sig. Bischi, attuale coricorrente, nel luogo di sua residenza in Ussita (All.B)

Il provvedimento di ricusazione riporta la seguente testuale motivazione “la lista USSITA 2026 INSIEME PER LA RICOSTRUZIONE E IL FUTURO” è stata presentata oltre l’orario stabilito dall’art. 28, comma 8, D.P.R. 16 maggio 1960, n.570 e la riserva verbalizzata nella ricevuta di presentazione, riserva a firma del delegato Bischi Giulio Angelo, “*non è da ritenersi accoglibile in quanto le disposizioni vigenti in materia prevedono che la documentazione da prodursi all’atto della presentazione della lista dei candidati debba essere completa*”.

Il provvedimento ricusatorio impugnato si appalesa illegittimo e lesivo delle aspettative meritevoli di apprezzamento giuridico dei ricorrenti, nonché gravemente ingiusto, in quanto determina lo svilimento della competizione elettorale comunale in quel di Ussita.

Infatti l'imminente turno unico è ridotto a consultazione senza dialettica e inidonea a garantire il dispiegamento del confronto democratico, bensì volta alla mera riconferma alla carica di sindaco della Sig.ra Silvia Bernardini di Narni, in procinto di insediarsi per la IV volta, alla guida del Comune sibillinico, ricompreso nell'Unione Montana Marca Camerte (post soppressione ex L.R. n.35/2003 previgente Comunità Montana), con sede nel capoluogo Camerino.

Pertanto detto verbale si impugna tempestivamente in questa sede col rito speciale prodromico, alla stregua dei seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

I.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI CIRCA ESERCIZIO EFFETTIVO DIRITTO ELETTORATO PASSIVO, AI SENSI DEL COLLEGATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 51 E 48 COST. NONCHÈ DI MASSIMA PARTECIPAZIONE AL VOTO POPOLARE IN AMBITO COMUNALE – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO

A norma dell'art. 51, co. I, Cost. *“Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso, possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”* . Pertanto in virtù di detta riserva di legge assoluta, il legislatore ordinario è abilitato a determinare i requisiti necessari per l'accesso alle cariche elettive e le modalità procedurali disciplinanti il procedimento elettorale, nel rispetto di una serie di regole. In primo luogo la necessità che sia le cause di ineleggibilità che gli adempimenti procedurali tassativi - qui in rilievo - siano tipizzati con estrema precisione dalla norma, onde evitare loro dilatazione o restrizione in sede applicativa (sent. Corte Cost.le n. 166/1972); In secondo luogo gli impedimenti introdotti devono rispettare il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 e ribadito dall'art. 48, cpv, Cost.; in definitiva essi non devono estendersi oltre quanto strettamente necessario a garantire l'interesse pubblico cui sono espressamente preordinati: infatti secondo l'art. 51 Cost., l'eleggibilità è la regola , l'ineleggibilità l'eccezione (sent. Corte cost.le n. 46/1969).

Questi fondamentali principi sanciti con riguardo ai cd. impedimenti (cause ineleggibilità- incompatibilità) debbono trovare applicazione pure in sede di interpretazione delle cause ostative all'ammissione delle liste, da ricondursi a sole ipotesi tassativamente previste e non altrimenti ovviabili. Infatti la lettura costituzionalmente orientata della disciplina in tale materia, deve al contrario tendere a garantire la massima partecipazione, con la più ampia libertà di scelta di candidati, da parte dei cittadini. La III sezione del Consiglio di Stato reiteratamente è giunta alla conclusioni che dal quadro normativo disorganico, confusionario e scoordinato vigente in materia elettorale, non è prevista – ad esempio - a pena di nullità, l'indicazione della data di autenticazione delle firme, come elemento indefettibile.

Al cospetto di un panorama normativo farraginoso e bizantino, deve essere preminente la valorizzazione del principio del *favor participationis*, alla luce del quale possono partecipare alle competizioni elettorali tutte le liste in possesso dei requisiti sostanziali richiesti (sentt. nn. 1985-1987 del 16.5.2016, *Pres. est. Luigi Maruotti*)

In materia elettorale, fermo il rispetto delle formalità essenziali, la macchinosità degli adempimenti burocratici recede di fronte allo scopo primario cui è istituzionalmente finalizzato il procedimento elettorale.

I giudici di Palazzo Spada, in breve hanno costantemente sottolineato l'importanza del principio democratico della massima partecipazione alle consultazioni elettorali, nell'ipotesi in cui le liste siano state presentate in possesso dei requisiti sostanziali e formali, di natura essenziale, richiesti dalla legge in materia.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 28, COMMA 8, DPR N.570/1960 SMI - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, DIFETTO DI PRESUPPOSTI E CARENZA DI CONGRUA MOTIVAZIONE.

Secondo quanto esternato nel verbale n.135 cit., la Sottocommissione elettorale con sintetica e in parte criptica motivazione, avanza un duplice rilievo, a fondamento della disposta ricusazione della lista.

Innanzitutto si rileva che, a differenza della lista "PROGETTO USSITA" asseritamente "regolarmente presentata", la lista "USSITA 2026 INSIEME ..." è stata presentata **oltre l'orario perentorio** fissato alle ore 12 del giorno 25/04/2026 (sabato scorso).

Inoltre altra causa di ricusazione è individuata nella riserva formulata dal prefato delegato Sig. Bischi - presentatore della lista - con postilla in calce alla Ricevuta - a firma del segretario comunale Dottor Venanzio Scuderini - assunta al prot. gen. n.0005514 del 25.04.2026-Comune di Ussita. In detta riserva il predetto Bischi n.q. si riservava di produrre a mezzo PEC sia al Comune che alla Sottocommissione elettorale circondariale, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di tre candidati - i sigg. Cutini Paride, Petruzzi Paolo e Nocera Luciano, nonché la dichiarazione di accettazione candidatura a consigliere comunale del solo Petruzzi Paolo.

Orbene la giurisprudenza del Consiglio di Stato - atteso che il procedimento elettorale si connota come sequenza concatenata di adempimenti a scadenza ravvicinata e convergenti ad assicurare in

trasparenza il risultato finale dell'esercizio dei diritti di elettorato e della massima partecipazione alla consultazione – è consolidata da tempo ed univoca, nel ritenere legittima la presentazione di liste la cui procedura di presentazione pur iniziata con minimo anticipo rispetto alle ore 12:00 non si sia del tutto conclusa entro detto termine (cfr. ex plurimìs CdS, n. 8336 del 2019, caso in cui la procedura di presentazione della lista viene avviata alle h. 11.59). La ritardata produzione di alcuni documenti, (tra cui in primis i certificati elettorali e/o l'elenco dei sottoscrittori) in presenza di una variegata serie di giustificazioni del ritardo, non costituisce motivo ostativo insormontabile alla sua ammissione, come erroneamente sic et simpliciter ritenuto dalla Sottocommissione elettorale settempedana.

Infatti, seppur il termine previsto ex. artt. 28, comma 8, è perentorio, in quanto dettato a presidio delle esigenze di certezza e celerità del procedimento elettorale, tuttavia, al fine del contemperamento del carattere rigoroso di tale termine col principio (di cui si è già adeguatamente prospettata la rilevanza costituzionale) di **massima partecipazione alla competizione elettorale**, la giurisprudenza più accorta ha da tempo ritenuto giustificabile il ritardo nella presentazione delle liste e candidature, allorquando sia possibile riscontrare determinate condizioni. Tra le condizioni individuate dalla Giurisprudenza (cfr. sent. Cons. Stato, n.8336/2029 cit) si rinvencono le seguenti circostanze:

A-La lievità del ritardo;

-B-La comprovata presenza fisica, allo scadere del termine, del presentatore della lista candidati, all'interno della residenza municipale; Nel caso di specie, entrambi tali requisiti sono riscontrabili. Infatti l'atto individuato col prot. n.0005514 del 2026 Ussita, facente prova fino a querela di falso, attesta la presenza del presentatore della lista "USSITA 2026 INSIEME...", il sig. Giulio Angelo Bischi, all'interno dei locali ove è alloggiato l'Ufficio Elettorale del Comune alle ore 11:50, ai fini dell'espletamento delle formalità richieste dall' art. 28 cit D.P.R. 570/1960.

La comprovata «presenza del presentatore di lista nella sede comunale allo spirare del termine ultimo delle ore 12:00, consente di valorizzare il **principio del favor participationis**, di speciale rilievo in materia elettorale, anche avuto riguardo al protrarsi delle operazioni di presentazione della lista, comunque avviate entro il termine prescritto».

Inoltre, stante la durata necessaria richiesta per lo svolgimento degli adempimenti previsti in sede comunale per la presentazione delle liste, non può non considerarsi il dato inconfutabile della lievità del ritardo verificatosi nella presentazione della lista "USSITA 2026 INSIEME..." .

L'intervallo temporale trascorso tra la scadenza del termine, previsto dall'art. 28 cit. a ore 12:00 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione, e le ore 13:04 del 25/06/2026 - orario in cui si è registrato il deposito della presentazione della lista - è dunque coerentemente inquadrabile, alla luce dell' orario di entrata del sig. Giulio A. Bischi nell'Ufficio Elettorale, come strettamente essenziale

all'attuazione delle operazioni, con produzione dei relativi documenti richiesti, e pertanto connotandosi in termine di lievità, deve trovare giustificazione. La giurisprudenza citata richiama espressamente il principio fondamentale del *favor participationis* e si mostra propensa a largheggiare le maglie in fase di ammissione pre-elettorale, permettendo di rispettare la piena concretizzazione del diritto di elettorato passivo ex. art. 51 Cost., e parimenti del diritto di elettorato attivo ex. Art.48 Cost., attraverso l'estesa possibilità di concorrere nelle consultazioni elettorali con più liste e diverse concorrenti, Sicuramente non è ostativa all'ammissibilità della lista la circostanza, documentalmente provata, che il rappresentante abbia prodotto soltanto il contrassegno di formato cartaceo, nel numero di 3 esemplari conformi riportanti il simbolo prescelto e non anche contestualmente il contrassegno in supporto digitale.

Infatti, milita a favore dell'interpretazione perorata sia il dato testuale per cui viene richiesto il contrassegno in formato cartaceo e/o su supporto digitale che specialmente lo scopo della richiesta del formato più avanzato. Sul punto occorre adeguatamente rimarcare che mentre l'indispensabile formato cartaceo serve alla commissione elettorale per verificare che il simbolo/contrassegno rispetti i requisiti prescritti dall'art. 30 D.P.R cit., invece il formato digitale serve in un secondo momento affinché la tipografia incaricata dal ministero stampi schede e manifesti delle liste ammesse, in maniera agevolata e con risoluzione visiva corretta.

P.Q.M.

Si chiede che l'adito Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, contrariis reiectis – Voglia:

- in accoglimento del proposto ricorso elettorale, in riforma integrale della Decisione di ricusazione gravata adottata in data 25.04.64 verb. n. 135 - **disporre l'ammissione** Lista "*USSITA 2026 Insieme per la Ricostruzione e il Futuro*", **col candidato Sindaco Sig. Giovanni Marronaro, all'imminente tornata elettorale per il rinnovo organi Amministrazione comunale di Ussita**, con adozione ogni provvedimento conseguenziale.

Vinte e distratte le spese lite.

Con riserva di indicazione e.o richiesta di acquisizione di ogni ulteriore documento rilevante, in quanto pure al processo elettorale si applica il principio dispositivo con metodo acquisitivo ai sensi del collegato disposto degli artt. 115 c.p.c. e 63-64 c.p.a. .

Ai fini del T.U. spese di giustizia, si dichiara la presente controversia esente da C.U.

Con osservanza.

Ancona, 29.04.26- ScdSx

All.ti : **A. Procura speciale**

B. Provvedimento ricusazione

C. Documentazione integrale di cui alla riserva in calce a ricevuta prot. n. 5514/26 Comune di Ussita.

Avv. Jacopo Severo F.co Bartolomei